REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15903/2017 R.G. promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] FRANCESCO, elettivamente domiciliata in [redacted] 2 20122 MILANO, presso il difensore avv. [redacted] FRANCESCO

ATTRICE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] 20122 MILANO, presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società [redacted], proprietaria esclusiva dell'intero piano settimo/sottotetto dello stabile sito in Milano, [redacted], ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 16.02.2017 con riferimento al punto n.1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Approvazione installazione impianti pannelli solari e fotovoltaico in*

Firmato Da: CHIARENTIN ARIANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: a5e6e8
Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a620607e876cdd1e27ec2bc1c5ba5c3

copertura da parte di S[redacted] come da progetto allegato. Discussione e delibera in merito".

Ha allegato l'attrice trattarsi di delibera che non rispecchiava l'effettiva volontà delle parti, che era, in realtà, unicamente quella di sospendere la discussione sul punto in attesa delle proposte del Condominio in ordine al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e pannelli solari; in ogni caso, anche a volerla interpretarla quale delibera che negasse all'attrice il diritto di realizzare l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaico in copertura, l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità o, comunque, la pronuncia di annullamento della delibera per contrarietà alla legge ed al regolamento.

Si è costituito il Condominio chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile per difetto dell'interesse ad agire o, comunque, infondata.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] eccepisce l'invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 17.02.2017 la quale, chiamata a pronunciarsi sul seguente ordine del giorno: "*1) Approvazione installazione impianti pannelli solari e fotovoltaico in copertura da parte di [redacted] come da progetto allegato. Discussione e delibera in merito*" si era espressa nei seguenti termini: "*Dopo ampia discussione viene proposto di valutare la possibilità di un accordo tra il condominio e la [redacted] al fine di concedere l'utilizzo di parte della copertura per l'installazione di apparecchiature energetiche. Nessuna autorizzazione viene concessa dalla presente assemblea. Tutti i presenti si dichiarano favorevoli a non concedere al momento alcuna autorizzazione*"(cfr. doc. 1 attrice).

La domanda proposta dall'attrice va respinta per difetto dell'interesse ad agire.

A norma dell'art. 100 c.p.c. "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*".

Firmato Da: CHIARENTIN ARIANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: a5e6e8
Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a620607e876cdd1e27ec2bc1c5ba5c3

L'interesse ad agire, che si concreta nell'esigenza di colui che propone la domanda di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l'intervento del giudice, costituisce una condizione dell'azione.

Esso deve essere concreto ed attuale ed alla sua carenza consegue una pronuncia di inammissibilità della domanda giudiziale.

Con specifico riferimento all'impugnativa di una delibera condominiale è necessaria l'esistenza di circostanze che dimostrino l'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale rispetto alla temuta lesione del diritto del condomino derivante dalla delibera stessa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *"L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio"* (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 10/05/2013, n. 11214).

Nel caso di specie, il deliberato oggetto di impugnativa da parte dell'attrice consiste nella mancata prestazione del consenso da parte dell'assemblea condominiale alla richiesta di autorizzazione per l'istallazione di pannelli solari sulla copertura comune condominiale.

A ciò consegue che una eventuale pronuncia di annullamento/nullità della delibera non produrrebbe alcun effetto positivo per l'attrice.

Infatti, l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla S[redacted] S.r.l avrebbe unicamente l'effetto di rimuovere una delibera negativa ma non quello di autorizzarla all'installazione dei pannelli solari sulla copertura, non potendo il giudice, investito dell'impugnativa della delibera ex art. 1137 c.c., integrarla o sostituirla, per di più in assenza di domanda, non avendo l'attrice proposto domanda diretta all'accertamento della liceità della realizzazione dell'opera richiesta rispetto alla legge o al regolamento.

Peraltro, se anche, come prospettato dall'attrice, si dovesse ritenere che l'assemblea avesse semplicemente rimandato la decisione in attesa delle proposte del Condominio in ordine al progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e pannelli solari, saremmo al cospetto di una determinazione che rivelerebbe un contenuto "*non decisionale*" e meramente programmatico, come tale insuscettibile di essere lesiva degli interessi della attrice che, anche

Firmato Da: CHIARENTIN ARIANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: a5e6e8
Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a620607e876cdd1e27ec2bc1c5ba5c3

in tal caso, non avrebbe dimostrato quale utilità le potrebbe derivare dall'annullamento delle asserite determinazioni dell'assemblea sul punto.

Per quanto esposto deve respingersi la domanda proposta dall'attrice con assorbimento dei motivi di impugnativa della delibera.

Le spese del giudizio vanno poste a carico di [redacted] S.r.l in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:

1. respinge la domanda proposta dall'attrice [redacted] S.r.l;
2. condanna [redacted] S.r.l a rifondere al Condominio le spese processuali, che liquida in € 860,10 per spese documentate di mediazione ed € 6.220,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano 20 maggio 2019

Il Giudice

Dott. Arianna Chiarentin

Firmato Da: CHIARENTIN ARIANNA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: a5e6e8
Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a620607e876cdd1e27ec2bc1c5ba5c3